

**L.R. Veneto 11 febbraio 2011, n. 6** [u](#).

## **Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 febbraio 2011, n. 14.

### **Art. 1** *Finalità e ambito di applicazione.*

1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.
2. L'abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli [articoli 2](#) e [3](#).
3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.
4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:
  - a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;
  - b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla [legge regionale 9 agosto 2002, n. 20](#) "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";
  - c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla [legge regionale 12 aprile 1999, n. 19](#) "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

### **Art. 2** *Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo.*

1. In deroga al divieto di cui all'[articolo 1](#), è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici.
2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o

dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso.

3. Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

### **Art. 3** *Disciplina derogatoria.*

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;

b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali;

c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;

d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;

e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

#### **Art. 4** *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'[articolo 2](#), comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'[articolo 2](#), comma 3 o di cui all'[articolo 3](#) o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.
2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione.
3. L'abbattimento di cui all'[articolo 2](#) comma 5:
  - a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;
  - b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale".
5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introitare le relative sanzioni, ai sensi della [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

#### **Art. 5** *Disposizioni attuative.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.